

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Proroga; spese per i test)

Modifica dell'11 settembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 24

Abrogato

Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche

¹ La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale dietro prescrizione medica su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020².

² Per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 assume al massimo 156 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, lo striscio nasofaringeo e il materiale di protezione nonché l'invio del risultato del test alla persona testata e all'UFSP, al massimo 50 franchi;
- b. per le analisi di biologia molecolare:
 1. se effettuate da laboratori su incarico di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 106 franchi, ossia 82 franchi per l'analisi e 24

RS

¹ RS **818.101.24**

² Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione

franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione,

2. se effettuate da laboratori d'ospedale per i bisogni dell'ospedale, al massimo 87 franchi, ossia 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

³ Per le analisi sierologiche per il SARS-CoV-2 assume al massimo 99 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, il prelievo di sangue e il materiale di protezione nonché l'invio del risultato del test alla persona testata e all'UFSP, al massimo 50 franchi;
- b. per le analisi sierologiche:
 1. se effettuate da laboratori su incarico di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 49 franchi, ossia 25 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione,
 2. se effettuate da laboratori d'ospedale per i bisogni dell'ospedale, al massimo 30 franchi, ossia 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

⁴ Se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi sierologica e una di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, la Confederazione assume un tantum l'importo secondo i capoversi 2 lettera a e 3 lettera a nonché quello per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione secondo i capoversi 2 lettera b e 3 lettera b.

⁵ Assume le spese soltanto se le prestazioni di cui ai capoversi 1–4 sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:

- a. i seguenti fornitori di prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal):
 1. medici,
 2. ospedali,
 3. laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sull'assicurazione malattie (OAMal) e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal, che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012⁵ sulle epidemie (LEp),
- b. centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

⁶ Le casse malati secondo l'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014⁶ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) e l'assicurazione militare sono debentrici

³ RS **832.10**

⁴ RS **832.102**

⁵ RS **818.101**

⁶ RS **832.12**

nei confronti dei fornitori di prestazioni secondo il capoverso 5 della remunerazione della prestazione secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal.

⁷ Per le prestazioni di cui ai capoversi 1–4 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal.

⁸ I fornitori di prestazioni secondo il capoverso 5 non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test nel quadro delle prestazioni di cui ai capoversi 1–4. Devono inoltre far usufruire il debitore della remunerazione di sconti diretti o indiretti sugli importi secondo i capoversi 2 e 3.

Art. 26a Procedura per l'assunzione delle spese per le analisi

¹ I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 5 inviano all'assicuratore la fattura per le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–4. La fattura può comprendere soltanto queste prestazioni. L'invio avviene di preferenza per via elettronica.

² I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 5 non possono fatturare le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–4 applicando la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995⁷ sulle prestazioni.

³ È responsabile l'assicuratore di cui all'articolo 26 capoverso 6 presso il quale la persona che si è sottoposta al test è assicurata. Per le persone che non sono assicurate in Svizzera è responsabile l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal⁸.

⁴ Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 2–5 sono state conteggiate correttamente. Nell'elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal.

⁵ Comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 5 e l'importo remunerato all'inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la prima volta all'inizio di ottobre del 2020. Gli uffici esterni di revisione degli assicuratori e dell'istituzione comune effettuano controlli ogni anno e fanno rapporto all'UFSP.

⁶ La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro remunerate a cadenza trimestrale.

Art. 27 cpv. 2

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 29 capoverso 4. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

⁷ RS 832.112.31

⁸ RS 832.10

Art. 28a Disposizione transitoria della modifica dell'11 settembre 2020

I dispositivi di protezione individuale autorizzati in virtù dell'articolo 24 del diritto anteriore possono continuare a essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2021.

Art. 29 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Allegato 4, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 18 settembre 2020⁹.

² Gli articoli 27 capoverso 2 e 29 capoverso 4 entrano in vigore il 14 settembre 2020.

11 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ Pubblicazione urgente dell'11 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).